

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 del 29/07/2003 e s.m.i. - Domanda della Società Rialca Due Degli Eredi di Chiolerio Paolo Giovanni, di subingresso nella titolarità dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico, in Comune di Ribordone.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5803/2021 del 10/11/2021:

(... omissis ...)

DETERMINA

1) Di prendere atto che la Società Rialca Due Degli Eredi di Chiolerio Paolo Giovanni, con sede legale in Pont Canavese (TO), Via Roma n. 31, P. IVA 12484990010, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, ed è riconosciuta titolare dell'Autorizzazione Unica, rilasciata con D.D. n. 363-10978, del 02/05/2018, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto, per la produzione di energia elettrica, in Comune di Ribordone, afferente la concessione di derivazione d'acqua di cui alla D.D. n. 1012-51446, del 18/12/2013, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili (Pratica prov. 343/4);

2) che l'Autorizzazione Unica continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 363-10978, del 02/05/2018;

3) che il titolare dell'Autorizzazione Unica sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

(... omissis ...)"